



Elba Assicurazioni S.p.A.

5 GG71 F5 HCF=5 GGC7-5 H=5 ; 9BN5 '8=8 9G-C 'H9 @\$' * &# & , % ,

Fascicolo Informativo

(ai sensi art. 30 del Regolamento n° 35 del 26/05/2010)

Contratto: RC Famiglia

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Mod. ELB206 - Ed. 05/12



Elba - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Mecenate, 90 - 20138 Milano (MI) Tel. 02 92885700 Fax 02 92885749

Cap. Soc. Euro 6.000.000,00 - C.F./Partita IVA n. 05850710962 - R.E.A. 1878095.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008, iscrizione Albo delle Imprese n. 1.00167
www.elbassicurazioni.it - www.elbassicurazioni.com



NOTA INFORMATIVA PER IL CONTRAENTE

RC Famiglia - Responsabilità Civile della Famiglia

(Ai sensi dell'art. 123 del Dlgs n. 175 del 17.03.95, dell'art. 185 del Dlgs. n. 209 del 07.09.05, e del Regolamento n. 35 del 26.05.2010.)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

Informazioni generali

ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., CF/P.IVA 05850710962, R.E.A. 1878095, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008, iscrizione Albo delle Imprese n. 1.00167.

Il contratto è concluso con la Sede legale della Società sita in: ITALIA - Via Mecenate n. 90, 20138 Milano. Tel.0292885700, e-mail : info@elbassicurazioni.it, www.elbassicurazioni.it – www.elbassicurazioni.com .

Informazioni sulla situazione patrimoniale della società

Il patrimonio netto di Elba Assicurazioni al 31/12/2011 è pari a € 9.773.000,00 di cui € 6.000.000,00 di capitale sociale e € 3.773.000,00 di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità, ovvero il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è **2,44**.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Compagnia www.elbassicurazioni.it – www.elbassicurazioni.com

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Coperture assicurative offerte

Il contratto garantisce la Responsabilità Civile dell'Assicurato e del suo nucleo familiare, di quanto questi siano tenuti a pagare, per danni fisici e materiali cagionati involontariamente a terzi, in relazione a fatti accidentali avvenuti nell'ambito della vita privata in ogni parte del mondo.

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA: Sono escluse dalle coperture assicurative di cui sopra tutte le persone ed i danni previsti dagli artt. 15 e 16 delle Condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: Alle coperture assicurative di cui sopra, sono altresì applicati, in alcuni casi specifici, **Limiti di indennizzo e Franchigie (€150,00)**, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo: per gli aspetti di dettaglio si rinvia **all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione** ed in particolare alle lettere **d), e), i), q), v)**.

In relazione ai suddetti specifici Limiti di indennizzo e Franchigie vengono rappresentate, qui di seguito, tre ipotetiche situazioni di danno:

- Danno di € 100,00 : nessun indennizzo è dovuto in quanto rientrante nell'importo di cui alla franchigia;
- Danno di € 1.000,00: detratta la franchigia di € 150,00 , verrà liquidato il danno con un importo pari a € 850,00;
- Danno di € 150.000,00 ,ad esempio subito dalla badante nell'espletamento delle proprie mansioni: applicando il Limite di indennizzo previsto nel contratto (vedi nel caso specifico: **art.14 delle Condizioni di Assicurazione** lettera **v)**, verrà liquidato il danno con un importo pari a € 100.000,00.

Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA : Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c., compromettere il diritto alla prestazione come previsto dall'art.1 delle Condizioni di Assicurazione.



Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1898 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto **dall'art. 5) Aggravamento del rischio**, delle Condizioni di Assicurazione.

A titolo esemplificativo costituisce aggravamento di rischio la mutata destinazione d'uso del fabbricato rispetto a quella dichiarata in polizza: esempio da residenziale a commerciale.

Ai sensi dell'art. 1897 del codice civile è inoltre possibile comunicare l'avvenuta diminuzione del rischio, con conseguente riformulazione del contratto. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto **dall'art. 6) Diminuzione del rischio**, delle Condizioni di Assicurazione.

Premi

La periodicità di pagamento del premio è annuale.

Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è appoggiato il contratto o alla Società, mediante assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, oppure mediante ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale, compresi quelli elettronici. E' invece fatto divieto incassare premi per contanti per contratti superiori a € 750,00.

Rivalse

AVVERTENZA: Relativamente agli indennizzi/risarcimenti pagati, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di Rivalsa nei confronti dei responsabili dei sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1916 c.c..

Diritto di recesso

AVVERTENZA: In caso di sinistro, sia il Contraente che la Società hanno la facoltà, con un preavviso di **30 giorni**, di recedere dal contratto. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia **all'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione**.

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952, 2 comma C.C.. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art.180 del Decreto Legislativo n.209/2005, la legge applicabile al presente contratto è quella italiana. (**art.12 delle Condizioni di Assicurazione**)

Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, l'aliquota fiscale applicabile al presente contratto è pari al 22,25%.

INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Obblighi in caso di sinistro – Liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro il Contraente e l'Assicurato devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, come previsto dall'art. 1913 c.c.. L'inadempimento di tale obbligo, nonché di quanto previsto dall'art. 1914 c.c., può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo come previsto dall'art. 1915 c.c.

Reclami

Presentati alla Compagnia: i reclami presentati alla Società da parte degli Utenti, aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere indirizzati ad Elba Assicurazioni S.p.A. Segreteria Generale-Funzione Reclami, Via Mecenate, 90 - 20138 Milano – all'attenzione del sig. Conte Simone, tel. 02.92885709 Fax. 02.92885749, indirizzo di posta elettronica:

simone.conte@elbassicurazioni.it



Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di venti giorni, potrà rivolgersi a: ISVAP - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - Servizio Tutela degli Utenti Via Del Quirinale n. 21 - 00187 Roma (Italia).

Presentati all'ISVAP : i reclami indirizzati direttamente all'ISVAP devono contenere:

- Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- Breve descrizione del motivo di lamentela;
- Copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si ricorda che a norma del Dlgs n. 28 del 4 Marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", è previsto, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, l'obbligo di rivolgersi preliminarmente ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito Registro presso il Ministero della Giustizia.

Depositata la richiesta di mediazione presso uno di tali Organismi, la stessa dovrà essere inviata, a cura del Contraente o dell'Assicurato, alla Sede legale di Elba Assicurazioni Spa, via Mecenate 90, 20138 Milano.

Tale procedimento di mediazione deve essere obbligatoriamente attivato prima dell'instaurazione della causa civile, come condizione di procedibilità della stessa.

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

AVVERTENZA: Resta salva la facoltà delle parti di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.


GLOSSARIO

Le **definizioni** di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle Condizioni di Assicurazione:

- **ASSICURATO** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **ASSICURAZIONE** Il contratto di assicurazione.
- **COLLABORATORI** Prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici comprese baby sitter e badanti.
- **CONTRAENTE** Il soggetto che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti.
- **COSE** Gli oggetti materiali e gli animali.
- **DIMORA ABITUALE** Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi , oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.
- **DIMORA SECONDARIA** L'abitazione ubicata nel territorio italiano, ove l'Assicurato non dimora abitualmente, della quale può disporre in ogni momento.
- **FRANCHIGIA** E' l'importo risarcibile del danno che rimane a carico dell'Assicurato e che, per ciascun sinistro, viene dedotto dall'indennizzo/risarcimento;
- **INDENNIZZO** La somma dovuta ai sensi di polizza dalla Società in caso di sinistro.
- **INFORTUNIO** Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
- **MASSIMALE** Importo massimo di risarcimento in caso di sinistro, anche in caso di pluralità di assicurati/danneggiati.
- **NUCLEO FAMILIARE** L'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi nell'abitazione indicata in polizza, risultanti dal suo stato di famiglia.
- **POLIZZA o CONTRATTO** Il documento comprovante l'esistenza ed il contenuto del contratto di assicurazione.
- **PREMIO** La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
- **RISARCIMENTO** La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
- **SINISTRO** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **SOCIETA'** Elba Assicurazioni S.p.A.

ELBA Assicurazioni s.p.a. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa

Il rappresentante legale


Walter Helmut Kesten



Elba Assicurazioni S.p.A.

5 GG=71 F5 HCF=5 GGC7=5 H=5; 9BN5 8=8 9G=C 1H9 @\$' * &# & % ,

RC FAMIGLIA

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
INERENTE LA VITA PRIVATA E LA PROPRIETÀ DELLA CASA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Indice

▪ DEFINIZIONI	pag.	2
<i>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE</i>		
▪ NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	pag.	3
▪ NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA	pag.	5



DEFINIZIONI

Ai seguenti *termini* la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente il significato indicato:

- **ASSICURATO** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **ASSICURAZIONE** Il contratto di assicurazione.
- **COLLABORATORI** Prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici comprese baby sitter e badanti.
- **CONTRAENTE** Il soggetto che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti.
- **COSE** Gli oggetti materiali e gli animali.
- **DIMORA ABITUALE** Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.
- **DIMORA SECONDARIA** L'abitazione ubicata nel territorio italiano, ove l'Assicurato non dimora abitualmente, della quale può disporre in ogni momento.
- **FRANCHIGIA** E' l'importo risarcibile del danno che rimane a carico dell'Assicurato e che, per ciascun sinistro, viene dedotto dall'indennizzo/risarcimento;
- **INDENNIZZO** La somma dovuta ai sensi di polizza dalla Società in caso di sinistro.
- **INFORTUNIO** Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
- **MASSIMALE** Importo massimo di risarcimento in caso di sinistro, anche in caso di pluralità di assicurati/danneggiati.
- **NUCLEO FAMILIARE** L'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi nell'abitazione indicata in polizza, **risultanti dal suo stato di famiglia.**
- **POLIZZA o CONTRATTO** Il documento comprovante l'esistenza ed il contenuto del contratto di assicurazione.
- **PREMIO** La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
- **RISARCIMENTO** La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
- **SINISTRO** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **SOCIETA'** Elba Assicurazioni S.p.A.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art.2 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

Art.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art.8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o di qualunque altro atto, non potranno in alcun modo essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.



Elba Assicurazioni S.p.A.

Art.9 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta data dal Contraente o dalla Società, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende della durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art.10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.11 - Procedimento di mediazione e foro competente

A norma del D.Lgs. n. 28 del 4 Marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", è previsto, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, l'obbligo di rivolgersi preliminarmente ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito Registro presso il Ministero della Giustizia.

Depositata la richiesta di mediazione presso uno di tali Organismi, la stessa dovrà essere inviata, a cura del Contraente o dell'Assicurato, alla **Sede legale di Elba Assicurazioni Spa, via Mecenate 90, 20138 Milano.**

Tale procedimento di mediazione deve essere obbligatoriamente attivato prima dell'instaurazione della causa civile, come condizione di procedibilità della stessa.

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art.12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA

Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e il suo nucleo familiare, **nei limiti del massimale assicurato indicato in polizza**, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatti accidentali avvenuti nell'ambito della vita privata, in ogni parte del mondo.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. 14 - Rischi compresi

L'Assicurazione comprende i rischi derivanti da:

responsabilità civile della vita "domestica"

- a) *proprietà e conduzione di fabbricati* dell'Assicurato (per intero o per quota spettante) siti nel territorio italiano e costituenti dimora abituale o secondaria purché indicata in polizza, comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio dei fabbricati, i parchi, i giardini e gli orti;
- b) da lavori di *ordinaria manutenzione eseguiti in economia, nonché la responsabilità civile dell'Assicurato stesso quale committente per i lavori di straordinaria manutenzione affidati a terzi*, rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni. **La presente estensione di garanzia è operante a condizione che i lavori siano effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge vigenti ed è subordinata ai requisiti essenziali che le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria ed assicurate al momento del sinistro. La presente garanzia opera in eccedenza rispetto alla copertura assicurativa dell'impresa esecutrice;**
- c) *caduta di antenne* radiotelevisive in genere purché installate in modo fisso;
- d) *caduta di neve o ghiaccio* dai tetti, per colpa dell'Assicurato, **purché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle competenti Autorità. Tale garanzia si intende prestata con il massimo di 150.000,00 euro per sinistro;**
- e) danni da *spargimento d'acqua e da rigurgiti di fogna* **con esclusione dei danni dovuti ad umidità, stillicidio e insalubrità dei locali e da logoramento per vetustà. Per ogni danno risarcibile, resta a carico dell'Assicurato una franchigia di 150,00 euro per sinistro, qualunque sia il numero dei danneggiati;**
- f) *scoppio ed esplosione di gas ad uso domestico;*
- g) *scoppio, implosione ed esplosione di apparecchi domestici*, elettrodomestici ed audiovisivi,
- h) *intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande* preparate o somministrate dall'Assicurato;

responsabilità civile del tempo libero, svago e sport

- i) *conduzione di locali di villeggiatura*, di camere di albergo, nonché di dimore saltuarie e/o temporanee, ivi comprese quelle utilizzate in locazione per motivi di lavoro o di studio. **La presente garanzia è concessa mediante applicazione di una franchigia di 150,00 euro per sinistro;**
- j) *attività sportive e del tempo libero* ovunque esercitate, **a condizione che l'Assicurato non percepisca, per tali attività, una qualche forma di retribuzione;**
- k) *pratica di hobby* quali modellismo, bricolage, giardinaggio compreso l'uso di motofalciatrici;
- l) *proprietà e detenzione di armi*, anche da fuoco, **purché legalmente detenute**, compreso l'uso personale per difesa, tiro a segno e a volo e simili, **escluso comunque l'esercizio dell'attività venatoria;**



Elba Assicurazioni S.p.A.

- m) *proprietà e conduzione di piscine*, attrezzature sportive e per il gioco, **a condizione che siano pertinenti alle dimore dell'Assicurato;**
- n) *proprietà ed uso di biciclette* e velocipedi in genere;
- o) *proprietà ed uso di imbarcazioni* a remi o a vela **di lunghezza non superiore a metri 6,50**, nonché di windsurf, **purché non dati a noleggio o in locazione;**
- p) *pratica di campeggio* ed uso delle relative attrezzature;
- q) proprietà, possesso ed uso di *animali domestici*, da cortile, nonché di cavalli e di altri animali da sella **con esclusione di animali selvatici. Limitatamente ai danni a cose cagionati dai cani, resta a carico dell'Assicurato, per ogni danno risarcibile, una franchigia di 150,00 euro;**
- r) responsabilità civile delle *persone che hanno temporaneamente in consegna gli animali* predetti per conto dell'Assicurato, **purché queste persone non svolgano per professione tale attività;**

responsabilità civile della famiglia per i figli minori

- s) danni causati *da figli minori dell'Assicurato*, del coniuge o del convivente di fatto, anche quando sono affidati temporaneamente a persone con loro non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;
- t) responsabilità civile dell'Assicurato *per i minori presi in custodia*, ferma l'esclusione dei danni a cose di loro proprietà o in uso;
- u) *uso, contrario alla volontà dei genitori, di ciclomotori, motoveicoli, autovetture e natanti*, da parte dei figli minorenni dell'Assicurato non aventi i requisiti di legge per la loro guida, **alla condizione che la responsabilità civile derivante dalla circolazione sia oggetto di specifica assicurazione;**

responsabilità civile per infortuni "domestici"

- v) *responsabilità civile dei collaboratori* addetti ai servizi domestici, baby sitter o badanti, per danni da questi involontariamente causati a terzi nell'espletamento delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi. **E' compresa anche la responsabilità, in conseguenza di reato colposo giudizialmente accertato, nei confronti delle medesime persone per gli infortuni da esse sofferti**, per morte o per lesioni personali, nell'espletamento delle loro mansioni. **Tale garanzia è prestata a fronte di un'invaldità permanente non inferiore al 6 % , calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 e successive modifiche, e comunque con il massimo di 100.000,00 euro per singola persona infortunata;**

e' inoltre compresa la responsabilità civile derivante all'assicurato per

- w) danni provocati a terzi dall'Assicurato o dai suoi familiari nella loro qualità di *trasportati su autoveicoli di proprietà altrui* **esclusi i danni a detti veicoli. I trasportati non sono considerati terzi.**

Art. 15 – Delimitazioni - Persone non considerate terzi

L'assicurazione non è operante per i danni subiti:

- 1) **da tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione;**
- 2) **dal coniuge e/o dal convivente di fatto, dai figli e genitori delle persone indicate al suddetto punto 1) , nonché dai familiari conviventi con le persone stesse;**
- 3) **dalle persone che essendo in rapporto di dipendenza con le persone indicate al suddetto punto 1), subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto stabilito all'articolo 14 lettera v) delle Condizioni Generali di Assicurazione.**



Art. 16 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati se conseguenti ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- b) derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali e comunque svolti a scopo di lucro;
- c) provocati sotto l'influenza di sostanze alcoliche o in seguito ad abuso di psicofarmaci o all'uso di stupefacenti e allucinogeni;
- d) conseguenti ad attività di volontariato di natura medico-infermieristica;
- e) derivanti dalla proprietà, possesso, guida ed uso di aeromobili, nonché di veicoli a motore e di natanti, salvo quanto disposto all'articolo 14 lettere o), u) delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- f) verificatesi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti qualora siano effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore;
- g) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere;
- h) alle cose e animali che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia, o detengano a qualsiasi titolo o destinazione;
- i) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- j) derivanti dalla proprietà, possesso od uso di animali non domestici, nonché di cani, considerati dalla legge pericolosi, ed elencati nell'ordinanza del 27/8/2004 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani" e successive modifiche;
- k) da furto, nonché i danni a cose altrui da incendio delle cose degli Assicurati o che gli stessi detengano a qualsiasi titolo.
- l) connessi con l'utilizzo di internet;
- m) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- n) derivanti da campi elettromagnetici;
- o) cagionati anche indirettamente da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questi derivanti;
- p) ambientali di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose, radiazioni; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni, colture; deviazione, alterazione, interruzione e impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento.

Art. 17 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta ai danneggiati superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Le spese di difesa sostenute dall'Assicurato saranno a carico della Società soltanto se da essa preventivamente autorizzate.